

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Settembre – Ottobre 2025

A cura di:

Martina Flamini
Julia Hasani
Eugenia Pompei
Tecla Presezzi
Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1. Status di rifugiato	4
1.1.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	4
1.2. La protezione complementare	5
1.2.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	5
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI	6
2.1. Le procedure accelerate	6
2.1.1. Le domande reiterate	6
2.2. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	7
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	8
3.1. Espulsione amministrativa e respingimento	8
3.1.1. Il provvedimento di espulsione e di respingimento	8
3.2. I casi di inespellibilità.....	9
3.3. Trattenimento	10
3.3.1. Convalida e proroga del trattenimento.....	10
3.3.2. Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	11

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Status di rifugiato

1.1.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 27204/2025, ud. 25/09/2025, dep. 11/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata
[ricorrente georgiana - persecuzione di genere - valutazione di credibilità - rilevanza di atti di violenza domestica - COI specifiche]

La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali).

- Sez. 1, Ordinanza n. 27205/2025, ud. 25/09/2025, dep. 11/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - relazione ente anti-tratta - valutazione di credibilità - COI specifiche - discriminazione]

Nel caso in esame, il giudice del merito ha respinto la domanda di protezione internazionale, riconoscendo invece la protezione speciale a favore della ricorrente. In particolare, *“ha ritenuto il racconto delle vicende personali e familiari occorse alla richiedente in parte confuso e in parte contraddittorio ed ha attribuito la reticenza alla possibile vergogna per l’aver svolto attività di meretrice in proprio e non per il suo essere vittima di tratta; ha ritenuto non certo il collegamento tra la morte della sorella e la presunta rete dei trafficanti o il mancato pagamento del debito. Pertanto, il Tribunale - nonostante la relazione dell’ente anti-tratta che aveva illustrato gli indizi quale vittima di tratta della ricorrente, pur dando atto delle condizioni di fragilità e disagio economico alla base della tratta nella zona di origine della ricorrente e della mancata effettiva tutela in Nigeria alle vittime di tratta - ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007”*.

Nell’accogliere il ricorso, la S.C. ha osservato che *“nel caso in esame, il Tribunale non si è attenuto ai principi enunciati poiché, pur avendo ritenuto sostanzialmente credibile il racconto in merito allo svolgimento dell’attività di meretrice, ed ha valutato che le contraddizioni e le reticenze evidenziate potessero non essere ritenute sintomatiche di assoggettamento a tratta: ciò è avvenuto sulla base di un’astratta e soggettiva considerazione non incentrata sulle complessiva condizione sociale e personale della ricorrente e sulle modalità del suo arrivo in Italia, nonché sugli esiti delle relazioni degli enti deputati ad analizzare le situazioni di tratta secondo le Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR e dalla*

Commissione nazionale per il diritto di asilo che avevano esaminato i concreti indici rilevanti. Invero, va rimarcato che a fronte delle relazioni rese dagli enti anti tratta, non viene, di contro, evidenziato alcun dato concreto in ragione del quale l'attività di meretricio possa ritenersi effettivamente ascrivibile esclusiva e libera personale iniziativa della ricorrente, come sembra prospettare il Tribunale, non potendo assumere decisivo rilievo la sola età della richiedente (trenta anni). Va aggiunto che il Tribunale nemmeno ha preso in considerazione il rischio per la richiedente di subire, in caso di rientro in patria, gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente allo svolgimento dell'attività di meretricio, anche ove non sia conseguita a tratta, a causa del discredito sociale e dello stigma ad essa collegato né risultano acquisite informazioni attendibili ed aggiornate in tema attraverso fonti accreditate".

1.2. La protezione complementare

1.2.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 24325/2025, ud. 03/07/2025, dep. 01/09/2025 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente ivoriano - protezione speciale - condizioni di vulnerabilità - inclusione sociale e lavorativa]

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento impugnato per non aver riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la protezione speciale, stante la decennale presenza del ricorrente in Italia, il suo inserimento socio-lavorativo e la buona conoscenza della lingua italiana, evidenziando di aver prodotto nel giudizio di merito la seguente documentazione: atto integrale di nascita del ricorrente dal quale si evince la nazionalità ivoriana del padre, da cui è stato abbandonato alla nascita; il contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato in data 30.12.2023 e trasmesso all'INPS in data 4.01.2024 nonché le buste paga per il periodo aprile/settembre 2024 per l'ammontare di un reddito prodotto, relativo a soli sei mesi di attività lavorativa, pari a €.11.445,00.

La S.C. ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e richiamando i principi di diritto affermati dalla Cassazione (Cass. 26671/2022; Cass. 21250/2023) nonché Cass. n. 8353/2025 con cui la Corte ha affermato che in tema di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023 - lo stabile inserimento lavorativo, anche se conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l'ordinata convivenza civile.

La S.C. nel cassare con rinvio il provvedimento impugnato ha rilevato che *"di tutta la sopra richiamata documentazione non si dà in alcun modo atto nel provvedimento impugnato nonostante si tratti, alla stregua del costante orientamento interpretativo appena richiamato, di documentazione suscettibile di essere decisiva rispetto alla domanda di protezione speciale".*

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Le procedure accelerate

2.1.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 28135/2025, ud. 25/09/2025, dep. 23/03/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano - domanda reiterata - danno grave - protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) - necessaria indagine aggiornata COI sulle condizioni di sicurezza nella zona di provenienza del Paese di origine del ricorrente]

Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente pakistano, che aveva presentato domanda reiterata, ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 251/2007. A parere del ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancanti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in quanto ha escluso la presenza delle condizioni per la ravvisabilità del "danno grave" senza adeguato esame della zona di provenienza del richiedente (Punjab) e dell'appartenenza dello stesso alla minoranza sciita.

La S.C. ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando, invero, irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza.

La S.C. ha evidenziato che *"tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio (Cass. n. 16666/2023; conf. Cass. n. 4041/2024), con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto"*.

La S.C. ha rilevato che *"nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che «... esaminata la situazione generale del paese di origine nel caso dell'odierno ricorrente non appare utile l'approfondimento di alcuna tematica relativa a mutate condizioni di sicurezza dell'area geografica da cui lo stesso ha dichiarato di provenire ovvero relativamente ad una sua condizione personale (quale individuo o parte di un gruppo sociale) nella misura in cui in occasione della reiterazione della domanda reiterata il ricorrente ha allegato documentazione pakistana coeva alla vicenda fondante il primo procedimento amministrativo concluso con esito negativo, peraltro confermato nel successivo giudizio di merito.» (fol.14, ord. imp.) e, pertanto, non ha dato retta attuazione agli anzidetti principi in quanto non ha svolto alcun accertamento, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio/politica dedotta ed il rischio di danno grave, considerando l'area di provenienza del richiedente e l'appartenenza- non contestata- alla minoranza sciita, a cui avrebbe dovuto*

procedere in relazione all'ipotesi di cui all'art.14, lett. c) cit." e ha altresì censurato il riferimento generico all'implementazione nell'ordinamento nazionale della c.d. *internal flight alternative* prevista dall'art. 8, comma 1, della Direttiva 2011/95/UE non avendo il Tribunale svolto alcuna indagine specifica COI.

2.2. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 23201/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Acierio non massimata
[questioni di ammissibilità del ricorso - tempestività del ricorso di merito - prova della tempestività - onere della prova - notifica tramite posta]

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo rilevando che non era stata fornita prova della data in cui il ricorrente aveva ricevuto la notifica del provvedimento di diniego della Commissione territoriale e assegnava termine al ricorrente per depositare tale documentazione, al fine di verificare la tempestività del ricorso. Regolarmente instaurato il contraddittorio, alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza parte ricorrente non deduceva nulla circa la questione della tempestività/ tardività del ricorso, né depositava la documentazione richiesta. Il Tribunale osservava come tale mancanza fosse certamente imputabile al ricorrente, in quanto è in capo allo stesso che incombe l'onere di dimostrare la tempestività del ricorso. Ciò posto, rilevava che parte ricorrente oltre a non aver proceduto a documentare quanto richiestogli – come era invece suo onere – non aveva altresì presentato alcuna deduzione in merito, sebbene la questione fosse stata sollevata dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Inoltre, il Tribunale rilevava che tale mancanza non consentiva di risalire alla data in cui il provvedimento di diniego impugnato era stato notificato e che non era stato pertanto possibile verificare il rispetto del termine di decadenza (30 giorni dalla notifica del provvedimento).

Parte ricorrente, nell'impugnare il provvedimento del Tribunale con due motivi di ricorso evidenziava che nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva depositato il provvedimento di diniego della protezione internazionale, in copia integrale, come ricevuto a mezzo posta dal ricorrente, compreso il frontespizio della spedizione di seguito copiato, documento che era pervenuto a mezzo posta e che non recava la data di notificazione ma solo il numero della raccomandata di spedizione riportato sul frontespizio (66928314969-2), numero che consentiva di risalire alla data di consegna anche se non in maniera ufficiale, semplicemente chiedendo informazioni al servizio di Poste Italiane. Il ricorrente sostiene che da tale documentazione si evincerebbe la tempestività del ricorso depositato il 6 marzo 2024, rispetto alla data di consegna della raccomandata risalente al 13 febbraio 2024.

La S.C. trattando congiuntamente i due motivi di ricorso ha rilevato che *"ai fini dell'individuazione della parte tenuta a fornire la prova della tempestività della domanda, il decreto impugnato ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena d'inammissibilità, spetta al cittadino straniero che impugni il provvedimento di diniego della protezione internazionale l'onere di provare di aver proposto il ricorso nel rispetto del predetto termine, depositando la copia notificatagli del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, n. 37672; Cass., Sez. II, 2/10/2020, n. 21133)"*.

La S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che *"dagli atti di causa non risulta il deposito nel giudizio di primo grado del provvedimento di diniego della protezione internazionale, in copia integrale, come ricevuto a mezzo*

posta dal ricorrente, compreso il frontespizio della spedizione. Si trattava dell'unica prova che doveva essere data dal ricorrente ai fini della tempestività non potendo il ricorrente essere in possesso della ricevuta che torna al mittente con l'invio della raccomandata. Prova che tuttavia non risulta dagli atti di causa sia stata fornita nella prima fase di giudizio e che invece solo in questa sede è stata inserita nel corpo del ricorso”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28163/2025, ud. 08/10/2025, dep. 23/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi massimata**
[ricorso gerarchico - decorso termini - impugnazione]

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1. Espulsione amministrativa e respingimento

3.1.1. Il provvedimento di espulsione e di respingimento

- **Sez. 1, Sentenza n. 25368/2025, ud. 05/06/2025, dep. 16/09/2025 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata**
[espulsione - cittadino senegalese - traduzione nella lingua madre o nella lingua ufficiale - lingua wolof]

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche il cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.

- **Sez. 1, Sentenza n. 27376/2025, ud. 07/10/2025, dep. 13/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti massimata**
[regolamento di competenza d'ufficio - opposizione al decreto prefettizio di espulsione - pendenza giudizio di autorizzazione alla permanenza sul TN ex art 31 - Giudice di Pace - sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale]

La competenza a decidere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione promosso dal genitore irregolare nel territorio nazionale, in pendenza di autorizzazione alla permanenza ex art. 31 TUI,

appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d'appello.

- Sez. 1, Ordinanza n. 28155/2025, ud. 08/10/2025, dep. 23/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi non massimata
[decreto di espulsione - fattispecie espulsiva contestata - sindacato del giudice - sussistenza]

Nel caso in esame, il ricorrente, attinto da provvedimento di espulsione, aveva dedotto innanzi al Giudice di pace la mancata ricorrenza, nel caso concreto, della fattispecie espulsiva contestata: l'ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) del T.U.Imm. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che, una volta giunto in Italia tramite le coste siciliane, era stato sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine e di conseguenza identificato e fotosegnalato; situazione incompatibile con la fattispecie espulsiva contestata. Tuttavia, il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sul punto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha osservato che: *"Giova infatti ricordare che nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass. 30648/2022). Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, "sottratto ai controlli di frontiera", come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all'operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento". (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass. 19868/2018). Nella specie, il decreto è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto - segnalato, quindi - non fermato alla frontiera - bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art. 10 ter D.Lgs. n. 286/1998. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato e rinviato al giudice di pace [...]"*.

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Sentenza n. 28104/2025, ud. 08/10/2025, dep. 22/10/2025 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi massimata
[opposizione al decreto di espulsione - valutazione del giudice di pace - Art. 19, comma 1.1., del T.U.I. nel testo riformato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023 - rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali - rispetto della CEDU - necessità - fattispecie.]

In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza

considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).

3.3. Trattenimento

3.3.1. Convalida e proroga del trattenimento

- Sez. 1, Sentenza n. 25299/2025, ud. 03/07/2025, dep. 15/09/2025 – Pres. Rel. Acierio
non massimata
[trattenimento di un richiedente protezione internazionale - manifestazione della volontà tramite PEC - incompetenza del GdP - momento genetico dell'insorgenza dello status di richiedente asilo]

In un caso avente ad oggetto la competenza sulla convalida del trattenimento di un richiedente asilo, la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui: *“anche se l'istanza è inoltrata a mezzo di PEC, cui non segue la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass., Sez. I, sent. n. 21910 del 9 ottobre 2020, 9597 del 2024; 11392 del 2025)”*.

In punto di competenza, viene ribadito che l'assunzione dello status di richiedente determina la traslazione della stessa in capo al tribunale, sottraendola al giudice di pace, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015. Nel caso di specie, dunque, la manifestazione di volontà del ricorrente, avvenuta con l'invio a mezzo PEC alla Questura di Napoli della richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza, deve essere considerata idonea a determinare immediatamente l'assunzione della qualifica di richiedente protezione internazionale e a radicare la competenza in capo al Tribunale, a nulla rilevando l'ulteriore termine previsto dall'art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 25 del 2008, che concerne esclusivamente la tempistica di verbalizzazione da parte dell'Amministrazione e non può incidere, in alcun caso, sul momento genetico di insorgenza dello status.

- Sez. 1, Ordinanza n. 27143/2025, ud. 25/09/2025, dep. 10/10/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierio
massimata
[cittadino di El Salvador - trattenimento del richiedente protezione internazionale - requisito - fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - accertamento della sussistenza del requisito da parte del giudice - necessità]

Nella valutazione dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - necessari per disporre il trattenimento ex art.6, co.3, del d.lgs. n.142 del 2015 - il giudice della convalida deve vagliare l'eventuale pretestuosità della domanda, con un accertamento sommario, funzionale al provvedimento di cui si chiede la convalida, di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che aveva convalidato il trattenimento disposto nei confronti di un cittadino di El Salvador, senza prendere in

considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione in merito al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese d'origine, da parte delle maras, bande criminali locali).

3.3.2. Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- **Sez. 1, Sentenza n. 30357/2025, ud. 04/09/2025, dep. 05/09/2025 – Rel. Magi, Pres. Aprile massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida - verifica circa la possibilità di applicare misure alternative meno restrittive del trattenimento nel CPR - giudizio di proporzionalità - necessità - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva. (Fattispecie relativa all'annullamento del decreto del giudice di pace che aveva negato una misura meno gravosa del trattenimento on un centro di permanenza per i rimpatri con la sola motivazione che il trattenuto fosse "privo di passaporto"). (Conf.: Sez. 1 civ., n. 7829 del 2019, Rv. 653231-01).

- **Sez. 1, Sentenza n. 30294/2025, ud. 04/09/2025, dep. 04/09/2025 – Pres. Aprile, Rel. Lanna massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroga della misura ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015 - tempestività - computo - indicazioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la tempestività di ciascuna delle proroghe che l'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 autorizza, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, nel limite complessivo di dodici mesi, si misura con riferimento alla scadenza del termine oggetto del trattenimento iniziale, o della proroga antecedentemente disposta, e non già con riferimento alla data di adozione dei rispettivi decreti questorili, necessariamente anticipati rispetto alla menzionata scadenza.

- **Sez. 1, Sentenza n. 32354/2025, ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025 – Rel. Casa, Pres. Boni massimata**
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - proroga emessa dopo la scadenza del termine - illegittimità - sussistenza - tempestività della richiesta da parte del Questore - rilevanza - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è illegittimo, per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri emesso dopo il decorso del termine iniziale della misura restrittiva o di quello successivamente prorogato, attesa l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale, e a nulla rilevando la presentazione, entro la scadenza di detti termini, dell'istanza di proroga del Questore, in quanto questa, essendo un mero atto di impulso, necessita del successivo provvedimento costitutivo del giudice.

- Sez. 1, Sentenza n. 32342/2025, ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025 - Rel. Galati, Pres. Boni massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - richiesta di riesame del provvedimento - prospettazione di elementi preesistenti al giudizio di convalida - ammissibilità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, con la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo il destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero il richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, possono dedurre questioni preesistenti al giudizio di convalida e non dedotte in tale sede, in quanto le misure in oggetto hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato.

- Sez. 1, Sentenza n. 32338/2025, ud. 30/09/2025, dep. 30/09/2025 – Rel. Galati, Pres. Boni massimata
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Periodo di espiazione di una pena detentiva - sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo - necessità - ragioni - fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'esecuzione del provvedimento amministrativo di trattenimento, ovvero della sua proroga, resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto ad espiazione della pena, analogamente a quanto accade con riferimento alle misure di prevenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la seconda proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, malgrado il rimpatrio non potesse essere eseguito entro il termine massimo di efficacia del provvedimento amministrativo, pari a dodici o diciotto mesi, stante la necessità di eseguire una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione).